

## AREA TERRITORIO

DIREZIONE PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA.

Servizio Consulenza EE.LL. Assistenza Legale Contenzioso e Vigilanza

Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot.n.: 15444/AM

Riferimento: 15645 del 24/11/05

**OGGETTO:** L.326/2003 (III condono edilizio) e L. 308/2004 (condono ambientale).  
Quesito.

Al Comune di  
67043 CELANO (AQ)

In relazione a quesito sottopostoci con la nota che si riscontra, si precisa quanto segue.

Si ricorda che l'art. 32, comma 27, lett d) della L. 326/03 e s. m., ricomprende tra le situazioni "comunque non suscettibili di sanatoria" le opere (dunque, tutte, qualsiasi tipologia in relazione alla tabella allegata alla legge) "realizzate su immobili soggetti a vincoli, derivanti da leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici e istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"; con ciò volendo intendere che la contestuale presenza di tali condizioni (imposizione vincolo antecedente opere e non conformità delle stesse allo strumento urbanistico) inibisca **SEMPRE** la possibilità di sanatoria.

Altrettanto pacifica è l'altra situazione, ovvero quando si è in presenza di conformità urbanistica ed i vincoli sono interventuti dopo la realizzazione dell'intervento; in tale ipotesi, la sanatoria è possibile previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente impositore.

Successivamente, in data 15/12/2004, è intervenuta in merito la L. n.308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", ma più nota come "condono ambientale".

Tale normativa, seppur in modo disomogeneo, si è sovrapposta al condono edilizio ex L.326/03, generando non poche perplessità e difficoltà interpretative.

Essa, comunque, ha previsto, per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli ambientali entro il 30.9.2004, la possibilità di presentare domande di sanatoria entro il 31.1.2005, sicchè solo a tali casi sembrerebbe applicabile il condono edilizio.

Naturalmente queste costituiscono considerazioni giuridiche del tutto soggettive, spettando solo all'Autorità emanante, nonché ai giudici, interpretare ed applicare correttamente tale disposizione, ragion per cui s'invita a rinnovare la richiesta direttamente al Ministero competente.

Comunque, per una fattiva, collaborazione, si rimette una significativa documentazione di carattere giuridico-giurisprudenziale, da cui, nel frattempo, è possibile trarre considerazioni e conclusioni.

Distinti saluti,

TV

IL DIRIGENTE  
(Avv. Aldo MARRA)